



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI MILANO

SEZIONE 29

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                       |                   |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>ORTOLANI</b>  | <b>ANTONIO</b>        | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MORO</b>      | <b>MARIA GIOVANNA</b> | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>SAVASTANO</b> | <b>ADELE</b>          | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |
| <input type="checkbox"/> |                  |                       |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 508/2015  
depositato il 22/01/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 20131T017182000 SUCCESSIONI  
IPOT CAT

contro:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:  
MPO & PARTNERS PROFESSIONAL TRUSTEE SPA  
VIA AURELIO SAFFI 23 20123 MILANO MI

difeso da:  
FORTE AVV. SIMONE  
VIA AURELIO SAFFI N.23 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 29

REG.GENERALE

N° 508/2015

UDIENZA DEL

12/10/2015 ore 15:00

N°

2230/15

PRONUNCIATA IL:

12/10/15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

08-03-16

Il Segretario

**Oggetto**

Avviso di liquidazione imposta di registro, catastale e ipotecaria in misura proporzionale sulla base imponibile accertata in Euro 535.070,00 in relazione a quote di proprietà di immobili segregate in trust.

**Svolgimento del processo**

Con atto del 28/5/2013 veniva costituito il trust "Trust", di cui la ricorrente è Trustee, avente scopo di garanzia e mediante apporto di beni per un valore considerato pari a zero ai sensi dell'art.2-c 49- DL 262/2006 . L'atto viene assoggettato ad imposte in misura fissa non verificandosi alcun arricchimento effettivo o potenziale in capo al Trustee e non sussistendo alcun intento liberale.

L'Ufficio, con l'avviso qui impugnato, accerta un valore relativo alle quote di proprietà segregate in Trust pari ad Euro 535.070,00 e su detta base imponibile liquida :

- l'imposta di donazione alla luce del vincolo di destinazione istituito sui beni apportati e del trasferimento di proprietà al Trustee alla aliquota dell'8%
- le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale visto l'effetto di trasferimento del diritto di proprietà al Trustee. L'accertamento trova fondamento per l'Ufficio nell'art.2 c 48 - DL 262/2006, nelle circolari n. 48/E/2007 e 3/E/2008.+

Con tempestivo ricorso il Trustee MPO&Partners, impugna l'atto notificato eccependo :

- l'applicabilità dell'imposta di donazione a qualsiasi tipologia di trust trattandosi di orientamento espresso in circolari dalla Amministrazione Finanziaria ma non vincolante per il contribuente così come sancito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. Con sentenza n. 23031/2007
- l'inclusione del negozio di trust tra i vincoli di destinazione è frutto di presunzione analogica senza espresso riscontro normativo
- il passaggio dei beni dal disponente al Trustee è meramente strumentale al programma attuato dal disponente a favore dei beneficiari del trust e si configura quale negozio diverso sia dalla compravendita in quanto a titolo non oneroso sia dalla donazione in quanto scevro dall'animus donandi del disponente.

Si richiama a diverse pronunce intervenute a favore della tesi sostenuta e chiede la nullità dell'atto impugnato.


Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP I Milano chiedendo la conferma del proprio operato con vittoria di spese.

**Motivi della decisione**

Il Collegio esaminati e valutati gli atti di causa è dell'avviso che l'atto di liquidazione notificato al Trust sia illegittimo e da annullare.

La controversia attiene in sintesi alla tassazione di un trust all'atto della costituzione per il quale l'imponibile, astrattamente costituito dai valori immobiliari conferiti, era stata dichiarato pari a zero. Non è dubbio invero che con il trust viene costituito un vincolo di destinazione che determina una serie di conseguenze tipiche dei patrimoni separati, ai quali l'istituto può essere assimilato quanto agli effetti sia nei confronti dei titolari e del trustee sia nei confronti dei loro creditori; tale vincolo di destinazione costituisce l'oggetto proprio del trust e come tale assoggettabile a tassazione sui valore patrimoniali relativi per il disposto della norma invocata.

Si deve allopra concludere che soggetti passivi possano esserne le parti costituenti e di beneficiari, non mai il trust in sé che non è il soggetto bensì l'oggetto del negozio giuridico che lo costituisce.



RGR 508/15


Vi sarebbe oltretutto una insormontabile difficoltà nella determinazione dell'imposta dovuta che non potrebbe tenere in debito conto né della franchigia né delle riduzioni e delle aliquote applicabili in ragione dei rapporti di parentela e della qualità dei beneficiari ritenuti estranei all'imposizione. Nel caso in oggetto, poiché il soggetto intimato con l'avviso di liquidazione impugnato è il trust stesso, ancorché rappresentato dal Trustee, la pretesa dell'ufficio è da ritenersi soggettivamente illegittima poiché diretta nei confronti di un soggetto che non è parte direttamente obbligata in riferimento alla tassazione dei beni che lo costituiscono. La controversa natura della questione di che trattasi giustifica la compensazione delle spese di lite.

P Q M

La Commissione accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'atto impugnato. Spese compensate.

Milano, 12 Ottobre 2015

Il Relatore



Il Presidente